

(N. 1443)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1956

Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione.

ONOREVOLI SENATORI. — In base alle vigenti disposizioni (articolo 16 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni) gli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione sono reclutati, col grado di capitano e mediante concorso, dagli ufficiali inferiori in servizio permanente delle armi (esclusa quella dei carabinieri) e del corpo automobilistico che, oltre ad aver superato appositi corsi di specializzazione, siano in possesso di determinati requisiti, tra i quali l'aver superato la Scuola di applicazione e, tranne alcune eccezioni per il reclutamento nel servizio tecnico automobilistico, la laurea in ingegneria o in fisica-matematica o in chimica.

Senonchè, negli anni dell'ultimo dopoguerra, per dare possibilità ai due servizi di disporre del minimo di personale professionalmente ido-

neo ad assicurarne il funzionamento, l'Amministrazione si è trovata costretta ad ammettere alla specializzazione, attraverso gli appositi corsi superiori, ufficiali privi di laurea o senza titolo della Scuola di applicazione o mancanti di altro requisito, per cui si è determinata l'anomala situazione di ufficiali impiegati in attribuzioni specifiche dei servizi tecnici che non possono essere trasferiti nei relativi ruoli per mancanza dei requisiti prescritti per detto trasferimento.

Una tale situazione, mentre, da un lato, ha indotto a ricercare una soluzione transitoria che rendesse possibile la definitiva sistemazione dei suddetti ufficiali nei servizi tecnici dove di fatto svolgono da tempo la loro attività, ha consigliato, dall'altro, un riesame delle norme che disciplinano in atto il reclutamento in detti servizi, al fine di accertare quali di esse, nell'attesa di un organico e definitivo assetto

dei servizi tecnici, richiedessero un immediato aggiornamento onde assicurare una sufficiente e costante immissione di nuovi ufficiali.

Il riesame ha portato a non far ritenere in tutti i casi indispensabile il requisito della laurea in ingegneria o in fisica, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica o in chimica pura o in chimica industriale.

In particolare tale requisito è apparso superfluo per gli ufficiali in servizio permanente che abbiano frequentato con successo l'Accademia militare e la Scuola di applicazione, dato che in esse vengono insegnate materie del biennio propedeutico universitario che assicurano all'ufficiale, all'atto dell'ammissione ai corsi superiori per il servizio tecnico di artiglieria e per la motorizzazione, una sufficiente base culturale la quale, d'altra parte, avrà modo di essere accertata attraverso l'apposito esame di ammissione, ai corsi stessi, previsto per i non laureati.

Il requisito della laurea è stato invece ritenuto indispensabile per gli ufficiali in servizio permanente non provenienti dall'Accademia militare e dalla Scuola di applicazione (vincitori di concorsi per reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo o trasferiti in servizio permanente per merito di guerra), in quanto questi, per non aver frequentato i predetti Istituti, non darebbero garanzia, se sprovvisti di una delle lauree sopra indicate, della preparazione necessaria per l'ammissione ai corsi superiori tecnici in questione.

Agli ufficiali in servizio permanente provvisti di laurea non è, conseguentemente, richiesto di sostenere alcun esame per la ammissione ai corsi superiori tecnici.

L'esperienza recente e passata fa tuttavia prevedere che l'afflusso nei servizi tecnici degli ufficiali in servizio permanente non sarà sufficiente per risolvere radicalmente il problema della piena efficienza organica di tali servizi, per cui si è ravvisato opportuno di prevedere in sede di riforma, sia pure provvisoria, la fonte sussidiaria di reclutamento dagli ufficiali di complemento alla quale far ricorso ogni qualvolta quella normale risultasse deficitaria.

La prescrizione per gli ufficiali di complemento del requisito della laurea trova ragione negli

stessi motivi per i quali tale requisito è richiesto anche agli ufficiali in servizio permanente non provenienti dall'Accademia e dalla Scuola di applicazione.

Il disegno di legge predisposto consta, pertanto, di due parti; la prima (articoli 1-7), riguardante le nuove norme di reclutamento nei servizi tecnici; la seconda (articoli 8-11), che reca disposizioni transitorie per la sistemazione degli ufficiali nella posizione anomala accennata all'inizio.

In particolare:

l'articolo 1 sancisce il carattere di provvisorietà delle emanande norme nell'attesa, come si è già detto, di un completo e definitivo assetto dei servizi tecnici nel quadro del nuovo ordinamento dell'Esercito;

gli articoli 2 e 3 prevedono, rispettivamente, il trasferimento per concorso nel servizio tecnico degli ufficiali inferiori delle armi (esclusa quella dei carabinieri) e, per il solo servizio tecnico della motorizzazione, anche del servizio automobilistico, in possesso di particolari requisiti. Requisiti comuni sono quelli del possesso della laurea o di aver compiuto i corsi dell'Accademia, i corsi di applicazione e l'aver superato i rispettivi corsi superiori tecnici (per il servizio tecnico di artiglieria i corsi di specializzazione elettronica ed ottica sono equiparati al corso superiore tecnico di artiglieria);

l'articolo 4 stabilisce che i vincitori del concorso sono trasferiti nei servizi tecnici con l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza, applicandosi per gli ufficiali di pari anzianità assoluta, l'ordine di precedenza stabilito dall'articolo 9 della legge di stato;

l'articolo 5 istituisce la fonte sussidiaria di reclutamento degli ufficiali di complemento, stabilendo che ad essa può farsi ricorso quando il numero degli ammessi ai concorsi normali risulti inferiore ai quattro quinti del numero dei posti per il cui ripianamento i concorsi stessi sono stati banditi.

Lo svolgimento di questa forma sussidiaria di reclutamento è così previsto:

concorso per titoli ed esami tra gli ufficiali subalterni di complemento in possesso, tra l'altro, di determinate lauree tecniche;

nomina dei vincitori a tenente in servizio permanente nell'arma di appartenenza e

ammissione agli stessi corsi superiori tecnici previsti per gli ufficiali in servizio permanente; trasferimento nel rispettivo servizio tecnico, all'atto della promozione a capitano, di coloro che hanno superato i suddetti corsi di specializzazione;

permanenza nell'arma di appartenenza, ove non chiedano la cessazione dal servizio, di coloro che, per non aver superato i corsi, non ottengano il trasferimento nei servizi tecnici.

Altre disposizioni dell'articolo 5, in esame riguardano l'avanzamento al grado di capitano dei tenenti vincitori del concorso e il riassorbimento delle eventuali eccedenze derivanti dalla permanenza nei ruoli di appartenenza dei tenenti non trasferiti nei servizi tecnici.

l'articolo 6 prevede l'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica delle disposizioni riguardanti i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e dei concorsi di cui alla presente legge;

l'articolo 7 stabilisce, ai fini dell'avanzamento, le cariche corrispondenti a ciascun grado o gruppo di gradi confermando le attuali disposizioni di fatto;

l'articolo 8, dando inizio alle disposizioni transitorie, stabilisce che per gli ufficiali nominati sottotenenti in servizio permanente prima del 1948 non è richiesto, per il passaggio nei servizi tecnici, il requisito di aver compiuto i corsi della scuola di applicazione.

La deroga, che a prima vista può apparire in contrasto con quanto si è detto innanzi circa la garanzia di preparazione culturale che offre la frequenza dei corsi di applicazione, si spiega col fatto che questi corsi, sospesi durante il periodo bellico, sono stati ripristinati solo dal 1948 e, pertanto, solo i sottotenenti in servizio permanente nominati a decorrere da detto anno posseggono il requisito di averli compiuti.

In mancanza di tale deroga, si precluderebbe la possibilità di partecipare ai concorsi agli ufficiali nominati dal '40 al '48 (deve escludersi che, in ragione del grado raggiunto, possano

beneficiare della norma eccezionale ufficiali nominati in precedenza), il che, oltre a ridurre notevolmente il numero dei partecipanti ai concorsi, pregiudicando così gli interessi del servizio, determinerebbe una ingiusta sperequazione in danno di ufficiali ai quali verrebbe chiesto un requisito che essi non sono stati posti in condizione di poter conseguire;

l'articolo 9 convalida i corsi superiori tecnici svoltisi dal 1946 in poi e che per motivi dovuti alla confusa situazione post-bellica, non sono stati indetti, come prescritto, con formali decreti, pur essendosi svolti sostanzialmente nella massima regolarità in quanto a durata e a programmi di studio;

l'articolo 10 riguarda gli ufficiali che, pur avendo superato i corsi superiori tecnici di specializzazione di cui all'articolo 9 e pur prestando da tempo lodevole servizio nei ruoli tecnici non possono esservi trasferiti per mancanza dei requisiti prescritti (laurea - scuola di applicazione).

La norma proposta, rendendo possibile questo trasferimento, si ispira, oltre che all'interesse preminente del servizio, alla esigenza di porre rimedio al danno che deriva agli ufficiali di cui trattasi dal non poter concorrere all'avanzamento nell'arma di appartenenza per difetto del periodo di comando di reparto;

l'articolo 11 definisce la posizione del tutto particolare di alcuni ufficiali che, ammessi a frequentare i corsi di specializzazione o, per la motorizzazione, il prescritto periodo di aggregazione col grado di capitano e nel possesso di tutti i requisiti prescritti, hanno completato detti corsi quando già erano stati promossi maggiori, per cui il loro trasferimento nei servizi tecnici non ha potuto finora avvenire, malgrado la faticosa opera svolta in attribuzioni specifiche dei servizi stessi;

l'articolo 12 infine, dispone l'abrogazione delle norme in contrasto con quelle di cui alla emananda legge.

Il provvedimento che ora si sottopone alla vostra approvazione ha riportato il parere favorevole del Consiglio Superiore delle Forze armate.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto al riassetto organico dei Servizi tecnici, nel quadro del nuovo ordinamento dell'Esercito, il reclutamento degli ufficiali dei Servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione è effettuato, in deroga all'articolo 16 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, con le norme contenute negli articoli che seguono.

## Art. 2.

I capitani in servizio permanente del servizio tecnico di artiglieria sono tratti, per concorso, dai capitani in servizio permanente dell'Esercito, appartenenti alle Armi, esclusa l'Arma dei carabinieri, che abbiano superato, anche nel grado di tenente, il corso superiore tecnico di artiglieria, o il corso di specializzazione elettronica, o il corso superiore di specializzazione ottica.

Al corso superiore tecnico di artiglieria, al corso di specializzazione elettronica e al corso superiore di specializzazione in ottica, sono ammessi, a domanda in base a graduatoria per titoli, i capitani e i tenenti in servizio permanente muniti di laurea in ingegneria o in fisica, o in scienze matematiche, e in matematica e fisica o in chimica pura, o in chimica industriale. Sono altresì ammessi a domanda e in base a graduatoria per titoli, i capitani e i tenenti in servizio permanente, non muniti di laurea, che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia e della Scuola di applicazione e superato apposito esame di ammissione. I tenenti devono aver ultimato il periodo minimo di comando prescritto per il loro grado dalla legge di avanzamento.

La graduatoria del concorso è compilata in base ai risultati del corso superiore tecnico di artiglieria, del corso di specializzazione elettronica o del corso superiore di specializzazione in ottica.

## Art. 3.

I capitani in servizio permanente del servizio tecnico della motorizzazione sono tratti, per concorso, dai capitani in servizio permanente dell'Esercito, appartenenti alle Armi, esclusa l'Arma dei carabinieri, e al servizio automobilistico, che abbiano superato, anche nel grado di tenente, il corso superiore tecnico della motorizzazione.

Al corso superiore tecnico della motorizzazione sono ammessi, a domanda e in base a graduatoria per titoli, i capitani e i tenenti in servizio permanente, muniti di laurea in ingegneria, o in fisica, o in scienze matematiche, o in matematica, o in matematica e fisica, o in chimica pura o in chimica industriale. Sono altresì ammessi, a domanda e in base a graduatoria per titoli, i capitani e i tenenti in servizio permanente, non muniti di laurea, che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia e della Scuola di applicazione e superato apposito esame di ammissione. I tenenti devono aver ultimato il periodo minimo di comando prescritto per il loro grado dalla legge di avanzamento.

La graduatoria del concorso è compilata in base ai risultati del corso superiore tecnico della motorizzazione.

## Art. 4.

I vincitori del concorso sono trasferiti nel servizio tecnico di artiglieria o nel servizio tecnico della motorizzazione con l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza. L'ordine di precedenza tra ufficiali di pari anzianità assoluta è determinato secondo le norme contenute nell'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

## Art. 5.

Qualora il numero degli ufficiali in servizio permanente ammessi ad uno dei corsi previsti dal secondo comma dei precedenti articoli 2 e 3 risulti inferiore ai  $4/5$  dei posti messi a concorso, il Ministro per la difesa ha facoltà di indire, nel limite numerico dei posti rimasti vacanti, un concorso per titoli e per esami per l'am-

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

missione al corso predetto di ufficiali subalterni di complemento dell'Esercito appartenenti:

alle armi, esclusa quella dei carabinieri, se trattasi del corso superiore tecnico di artiglieria, del corso di specializzazione elettronica o del corso superiore di specializzazione in ottica;

a dette armi e al servizio automobilistico se trattasi del corso superiore tecnico della motorizzazione.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente comma gli ufficiali devono:

aver ultimato il servizio di prima nomina; essere in possesso di laurea in ingegneria o in fisica, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica, o in chimica pura, o in chimica industriale;

non aver superato il 30° anno di età al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

Gli ufficiali vincitori del concorso sono nominati, dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, tenenti in servizio permanente nell'arma o servizio di appartenenza, anche in soprannumero ai relativi organici, e sono ammessi a frequentare il corso superiore tecnico di artiglieria o di specializzazione elettronica o superiore di specializzazione in ottica, ovvero quello superiore tecnico della motorizzazione.

I tenenti che abbiano superato i corsi predetti vengono impiegati nei rispettivi servizi tecnici e permangono in tale posizione fino alla promozione al grado di capitano. Nei ruoli degli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione sono lasciati vacanti un numero di posti dell'organico complessivo dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli corrispondente a quello dei tenenti impiegati nel rispettivo servizio.

Ai fini dell'avanzamento al grado di capitano non sono richiesti ai tenenti di cui al comma precedente i periodi di comando o di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esperimenti previsti dalla legge di avanzamento.

Dalla data di promozione al grado di capitano gli ufficiali sono trasferiti nel rispettivo servizio tecnico.

Gli ufficiali vincitori del concorso di cui al primo comma del presente articolo che non superino i corsi permangono, qualora non chie-

dano la cessazione dal servizio permanente, nei ruoli dell'arma o del servizio di appartenenza. Le eventuali eccedenze sono riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.

## Art. 6.

Le disposizioni necessarie per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla presente legge saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

## Art. 7.

Ai fini dell'avanzamento le cariche corrispondenti a ciascun grado per gli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione sono le seguenti:

tenente generale: capo del servizio;

maggiore generale: capo reparto;

colonnello: direttore di stabilimento o incarico equipollente;

tenente colonnello: vice direttore di stabilimento o incarico equipollente;

maggiore e capitano: capo sezione di stabilimento o addetto di stabilimento o incarichi equipollenti.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

## Art. 8.

Per gli ufficiali nominati sottotenenti in servizio permanente prima del 1948 non è richiesto per il passaggio nei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione il requisito di aver compiuto i corsi della Scuola di applicazione previsto dagli articoli 2 e 3.

## Art. 9.

Sono convalidati i corsi superiori tecnici di artiglieria e quello della motorizzazione svoltisi fra il 1° gennaio 1946 e la data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 10.

Nella prima applicazione della presente legge possono essere trasferiti, a domanda, nel servizio tecnico di artiglieria o nel servizio tecnico della motorizzazione i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che, pur avendo superato il corso superiore tecnico di artiglieria o quello della motorizzazione, non furono a suo tempo trasferiti in uno dei servizi stessi perchè non in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 16 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596.

Il trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria o nel servizio tecnico della motorizzazione per gli ufficiali di cui al comma precedente decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 11.

Nella prima applicazione della presente legge possono essere trasferiti a domanda nel servizio

tecnico di artiglieria o nel servizio tecnico della motorizzazione gli ufficiali che, ammessi col grado di capitano, a compiere, rispettivamente, il corso superiore tecnico di artiglieria, o di specializzazione elettronica, o superiore di specializzazione in ottica, o il prescritto periodo di aggregazione al servizio tecnico della motorizzazione, non abbiano potuto, a suo tempo, essere trasferiti nei rispettivi servizi tecnici, perchè promossi al grado di maggiore prima di aver compiuto uno dei predetti corsi o il periodo di aggregazione.

Il trasferimento nel servizio tecnico di artiglieria o in quello della motorizzazione per gli ufficiali di cui al comma precedente ha la decorrenza che avrebbe avuto se a suo tempo gli ufficiali non avessero rivestito il grado di maggiore.

## Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali dei servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione in contrasto con la presente legge.